



**Comune di DESANA**  
Provincia di Vercelli

## **DELIBERAZIONE N. 14**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

**OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla L.27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 816 – 845. Approvazione.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tre** del mese di **febbraio** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|    |                          | Presente | Assente |
|----|--------------------------|----------|---------|
| 1  | Luigi FERRARIS (Sindaco) | X        |         |
| 2  | Roberto FERRAROTTI       | X        |         |
| 3  | Giovanni VARALDA         | X        |         |
| 4  | Denis BERGAMASCO         | X        |         |
| 5  | Giovanni DELLAROLE       | X        |         |
| 6  | Giuseppe CELORIA         | X        |         |
| 7  | Enrico SIVIERI           | X        |         |
| 8  | Marcello CHIAVARO        |          | X       |
| 9  | Manuela DELLAROLE        |          | X       |
| 10 | Marilena DELLAROLE       |          | X       |
| 11 | Renato GRANERIS          |          | X       |
|    | TOTALI                   | 7        | 4       |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**IL PRESIDENTE**

**RICHIAMATA** la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'interno della quale, all'art.1, è prevista l'istituzione e la disciplina :

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "*canone unico*"), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

**RILEVATO** che, nello specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

**PRECISATO** che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "*canone unico*") è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 31.01.2021, allo scopo di sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

**DATO ATTO** che il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**EVIDENZIATO** che il canone unico in discorso si applica, in generale, a tutte le attività imprenditoriali che utilizzino spazi ed aree pubbliche in base a concessione, dunque anche ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni ai propri locali e ai commercianti su aree pubbliche che non occupino posteggi nei mercati.

**CONSIDERATO** che :

- il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

**DATO ATTO** che il canone è disciplinato dagli enti con apposito regolamento in cui devono essere indicati:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla legge.

**ATTESO** che gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

**CONSIDERATO** che :

- per le occupazioni del suolo pubblico, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione;
- il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

**DATO ATTO** che :

- la **tariffa standard annua**, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini) è la seguente:

| Classificazione dei comuni                       | Tariffa standard |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                | euro 70,00       |
| Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 60,00       |
| Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 50,00       |
| Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 40,00       |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                    | euro 30,00       |

- la **tariffa standard giornaliera**, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività) è la seguente:

| Classificazione dei comuni                       | Tariffa standard |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                | euro 2           |
| Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30        |
| Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 1,20        |
| Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 0,70        |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                    | euro 0,60        |

- i Comuni capoluogo di provincia e di Città Metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000

abitanti, mentre per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

**CONSIDERATO** che gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni:

- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici e, nel caso in cui le predette fattispecie siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- effettuate con spettacoli viaggianti;

**EVIDENZIATO** che, per quanto attiene il soggetto passivo :

- il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione;
- la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

**PRECISATO** che a decorrere dal 31.01.2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto "*canone unico mercatale*");

**DATO ATTO** che ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**PRECISATO** che il canone unico mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il CANONE UNICO e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI o tariffa corrispettiva previste in luogo della TARI).

**DATO ATTO** che :

- la **tariffa di base annuale** per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini), è la seguente:

| Classificazione dei comuni                       | Tariffa standard |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                | euro 70,00       |
| Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 60,00       |
| Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 50,00       |
| Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 40,00       |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                    | euro 30,00       |

- la **tariffa di base giornaliera** per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività), è la seguente:

| Classificazione dei comuni                       | Tariffa standard |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                | euro 2           |
| Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30        |
| Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 1,20        |
| Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 0,70        |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                    | euro 0,60        |

- i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe in ragione della superficie occupata, prevedendone:
  - o il frazionamento per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo;
  - o per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

**PRECISATO** che la tariffa è solo una tariffa di riferimento, potendo gli Enti impositori determinare una tariffa diversa da quella standard, anche in aumento, ai fini di assicurare il gettito finora conseguito mediante applicazione di TOSAP o COSAP ;

**ATTESO** che il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ;

**DATO ATTO** che i competenti uffici comunali hanno predisposto uno schema di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, che viene allegata alla presente deliberazione per la successiva approvazione ;

**EVIDENZIATA** la necessità di provvedere all'adeguamento della disciplina regolamentare dell'ente intestato al disposto dell'art. 1, commi 816 – 845, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ;

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- lo Statuto comunale ;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale di polizia urbana ;
- il regolamento comunale sull'applicazione della TOSAP;

- il D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. e, in particolare, l'art.42 ;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- la L.160/2019 e, in particolare, i commi 816 – 845 dell'art. 1 ;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

## **PROPONE**

Di approvare quanto dettagliato in narrativa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii., ne costituisce idoneo supporto motivazionale ;

Di dare atto che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'istituzione e la disciplina :

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "*canone unico*"), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Di rilevare che, nello specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Di evidenziare la necessità di provvedere all'adeguamento della disciplina regolamentare dell'ente intestato al disposto dell'art. 1, commi 816 – 845, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ;

Di dare atto che i competenti uffici comunali hanno predisposto uno schema di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A") ;

Di approvare lo schema di regolamento di cui al punto precedente ;

Di disporre affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta conoscenza da parte della platea dei potenziali interessati ;

Di incaricare i competenti responsabili di servizio di porre in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Stefano SCAGLIA

\*\*\*

**Relazione sul punto** : l'Assessore al Bilancio, che informa i consiglieri del fatto che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'istituzione e la disciplina :

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "*canone unico*"), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Nello specifico, il "*canone unico*" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 31.01.2021, allo scopo di sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Invece, il canone unico mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il CANONE UNICO e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI o tariffa corrispettiva previste in luogo della TARI).

Il Comune di Desana deve quindi provvedere ad approvare un regolamento specifico. Per disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e mercatale. Terminata l'esposizione da parte dell'Assessore al Bilancio, il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti al voto.

**Interventi** : nessuno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione del Presidente.

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 7 (unanimità) – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

### **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Presidente .

\*\*\*

Successivamente il Consiglio comunale, con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 7 (unanimità) – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Rag. Roberto FERRAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCAGLIA Stefano

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)  
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano SCAGLIA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N.\_\_\_\_\_Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE  
Stefano BESSI

---